



COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

Prot. N. 2341

Carpignano Sesia, li 25.06.2010

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: Istanza di rimborso della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione: Provvedimento finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Vista l'istanza di rimborso indicata in oggetto presentata dalla S.V. agli uffici comunali e ad Acqua Novara VCO s.p.a.;

Visti gli atti interlocutori connessi al procedimento:

- comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;
- nota informativa del Sindaco a corredo della comunicazione di avvio del procedimento;
- ~~preavviso di rigetto condizionate;~~
- proroga dei termini per l'emissione del provvedimento finale;

Considerato che gli atti di preavviso di rigetto e di emissione del provvedimento finale richiamano la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 dell'art. 8-sexies del decreto legge 30.12.2008 n. 208 convertito in legge 27.2.2009 n. 13, in assenza del quale l'amministrazione comunale non può adottare alcun provvedimento di accoglimento o di rigetto;

Dato atto che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 8.2.2010 è stato pubblicato il decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 settembre 2009 di attuazione dell'art. 8-sexies del decreto legge 30.12.2008 n. 208 convertito in legge 27.2.2009 n. 13;

Rilevato che i contenuti del decreto ministeriale stabiliscono modalità e criteri di applicazione che, ai fini dell'effettivo diritto al rimborso della tariffa per depurazione, comportano la necessità di un coinvolgimento diretto dell'Autorità d'Ambito;

Dato atto che il Comune di Carpignano Sesia, con lettera a firma del Sindaco in data 04.03.2010 n. 884 prot., ha richiesto chiarimenti urgenti al Presidente della Autorità d'Ambito ed al Gestore Unico Acqua Novara VCO s.p.a. affinché siano definite linee di indirizzo al fine di porre tutti i comuni nella condizione di dare attuazione in modo univoco alle procedure di rimborso ed entro tempi compatibili con il diritto da parte dei cittadini di ottenere risposta alle loro aspettative;

Vista la delibera della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 104 in data 7 aprile 2010 con la quale sono state espresse valutazioni inerenti le modalità di restituzione, da parte della stessa Autorità, della quota di depurazione agli utenti non allacciati alla fognatura, rammentando, a conclusione della stessa, che "... il decreto attuativo non attribuisce funzioni direttamente agli enti locali salvo il caso in cui operino in via diretta sui servizi di acquedotto, fognatura, depurazione ai sensi dell'art. 148 comma 5 del T.U. ambiente";

Dato atto che il servizio idrico integrato presso il Comune di Carpignano Sesia è svolto dal gestore unico Acqua Novara VCO;

Ritenuto pertanto che l'istanza di rimborso di cui trattasi possa, in linea di diritto, essere considerata ammissibile, fatta salva la verifica della effettiva rimborsabilità delle somme richieste in

restituzione in base ai criteri ed alle modalità di applicazione del decreto ministeriale del 30.9.2009 che saranno concordate dall'Autorità d'Ambito in esecuzione della deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 104 del 7 aprile 2010;

ACCOGLIE

in linea di diritto, la richiesta presentata dalla S.V. per il rimborso della quota di tariffa del servizio idrico integrato riferita al servizio di depurazione.

La verifica della effettiva rimborsabilità della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e la sua quantificazione, sarà effettuata successivamente da parte della Autorità d'Ambito, nel rispetto ed in applicazione dei criteri e degli indirizzi che saranno stabiliti dalla suddetta Autorità con propri provvedimenti, così come previsto dalla deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 104 in data 7 aprile 2010 consultabile sul sito ato1acquapiemonte.it – atti amministrativi, esecutiva del decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 settembre 2009. Si ricorda infine che il D.L. n. 208/2008 al fine di disciplinare in maniera organica la restituzione delle quote della tariffa di depurazione non dovuta fissa in 5 anni (1° ottobre 2014) il termine ultimo entro il quale l'Ente Gestore è tenuto a effettuare i rimborsi.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni da ricevimento oppure ricorso gerarchico al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento

Distinti saluti.

Il responsabile del servizio
Elena Dessilani

